

STATUTO

Capo I NATURA - DENOMINAZIONE - FINALITÀ

Articolo 1

Natura, denominazione, sede

Su iniziativa del Comune di Prato è costituita la Fondazione "Teatro METASTASIO di Prato".

Alla Fondazione aderisce, come socio fondatore, oltre al Comune di Prato, la Regione Toscana. Alla Fondazione è riconosciuta ai sensi dell'articolo 14 del D. P. R. 24 luglio n. 616, la natura di ente morale con personalità giuridica propria, secondo l'articolo 12 del Codice Civile.

Possono altresì aderire in qualità di 'soci fondatori' o 'soci sostenitori' altri soggetti che ne facciano richiesta e siano ammessi in conformità al presente Statuto.

La Fondazione ha sede in Prato, via CAIROLI n. 59.

Articolo 2

Finalità

La Fondazione è istituto culturale che ha per fine la più larga diffusione della cultura teatrale attraverso la produzione, la distribuzione, la promozione e la rappresentazione di spettacoli con precipuo riferimento all'ambito cittadino e regionale.

Per conseguire tali finalità la Fondazione:

- a) cura la produzione e l'allestimento di spettacoli teatrali in particolare predisponendo la programmazione della stagione teatrale nei settori della prosa, musica, ecc., sia in proprio che in collaborazione con altri organismi e istituzioni che operano con analoghi fini;
- b) assume l'esclusiva gestione degli spazi teatrali del Teatro METASTASIO (di capienza superiore ai 500 posti) e del Teatro FABBRICONE e l'organizzazione delle attività connesse che ad essa verranno affidate, alle condizioni da stabilirsi in apposite convenzioni, le quali dovranno assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle predette attività;
- c) promuove e cura l'organizzazione di una biblioteca specializzata raccogliendo e rendendo fruibili al pubblico testi critici e teorici, monografie, repertori ed edizioni tematiche, incisioni audiovisive, riviste specializzate nel settore teatrale; l'attività di tale biblioteca specializzata sarà coordinata con le finalità generali l'attività complessiva della Biblioteca Comunale di Prato, attraverso apposita convenzione;
- d) promuove e cura la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri artistici e tecnici, insegnanti e personale docente, nonché la valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
- e) organizza, coordina e incentiva iniziative di carattere promozionale (corsi, seminari, convegni, mostre e altro) volte a valorizzare e rendere di utilità generale l'attività

svolta dalla Fondazione nell'ambito delle finalità stabilite

dal presente Statuto e ad incentivare la partecipazione e la formazione culturale del pubblico;

f) può gestire e organizzare, per conto di altri Comuni, della Provincia, della Regione e dello Stato, spazi, spettacoli, e manifestazioni teatrali alle condizioni da stabilire in apposite convenzioni, le quali dovranno assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle predette attività;

g) cura i rapporti con le scuole e con altri Enti e Associazioni culturali esistenti nel Comune di Prato e negli altri Comuni della Provincia;

h) promuove, sviluppa e collabora a scambi culturali con altri teatri, istituti, associazioni provinciali, regionali, nazionali e internazionali aventi le medesime finalità;

i) attiva ogni possibile strumento che gli permetta di accedere alle sovvenzioni comunitarie, statali e regionali;

l) concorre allo sviluppo del sistema dello spettacolo favorendo la ricerca e la qualità dell'offerta anche a carattere multidisciplinare e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo.

La Fondazione può promuovere o partecipare a società, comunità, istituzioni, consorzi di diritto privato e altre forme associative che abbiano per oggetto le attività di cui al precedente comma 2.

Capo II DOTAZIONE PATRIMONIALE E RISORSE

PER LA GESTIONE CORRENTE

Articolo 3

Dotazione patrimoniale

La dotazione patrimoniale della Fondazione è costituita:

a) dai mezzi finanziari che il Comune di Prato e la Regione Toscana destinano alla Fondazione nonché da quelli che gli eventuali soci potranno nel futuro devolvere;

b) dai beni mobili e immobili che la Fondazione acquisirà direttamente o riceverà in donazione o per testamento per il conseguimento dei suoi fini;

c) dai miglioramenti e incrementi apportati ai beni di cui sopra, nonché dai beni di carattere mobiliare e immobiliare acquistati successivamente alla costituzione della Fondazione quali mezzi strumentali per il conseguimento dei fini che la Fondazione persegue.

Articolo 4

Risorse per la gestione corrente

La Fondazione provvede al conseguimento dei propri fini:

a) con le rendite della dotazione patrimoniale di cui al precedente articolo;

b) con le risorse derivanti dallo svolgimento di attività connesse e consone con gli scopi della Fondazione;

c) con le contribuzioni annuali erogate dai soci fondatori e dagli eventuali futuri altri partecipanti all'istituzione siano essi soggetti o Enti pubblici e privati;

d) con le contribuzioni dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici destinate a sostegno delle iniziative e attività che l'istituzione realizza;

e) con le contribuzioni ed elargizioni di privati, di associazioni, di aziende, imprese, società, Enti pubblici e privati, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio.

Capo III SOCI

Articolo 5

Adesioni

Possono aderire alla Fondazione in posizione corrispondente a quella di Ente Fondatore, in qualità di soci assimilati, altri Enti locali, territoriali, se ammessi in forza di deliberazione adottata dall'Assemblea a maggioranza dei componenti che dispone anche in ordine alla quota d'ingresso intesa come contributo al fondo di dotazione del Teatro.

Possono aderire alla Fondazione, come sostenitori, previo versamento di una quota destinata a concorrere in maniera congrua al fondo di dotazione, enti o soggetti, sia pubblici che privati, che ne facciano richiesta e vengano ammessi con specifica deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza dei componenti.

Articolo 6

Quote

L'importo delle quote minime per l'ammissione di cui al precedente articolo 5 è stabilito dall'Assemblea, a maggioranza dei componenti in rapporto alla natura e alle caratteristiche delle varie categorie degli aderenti.

Il Comune corrisponde annualmente un contributo ordinario per la gestione e per le attività. La Regione Toscana contribuisce all'attività della Fondazione mediante l'erogazione delle provvidenze previste dalle leggi regionali vigenti in materia.

I soci fondatori assimilati e i sostenitori corrispondono annualmente un contributo ordinario non inferiore alla misura stabilita dall'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Capo IV ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 7

Gli organi

Sono organi della Fondazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti;

Capo V L'ASSEMBLEA

Articolo 8

Composizione

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali, o loro delegati, degli enti fondatori e assimilati e da un numero di rappresentanti dei sostenitori comunque non superiore a quello dei fondatori.

Articolo 9

Compiti

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di vigilanza della Fondazione, al quale spetta:

- a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) eleggere il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- c) nominare i componenti del Collegio dei Revisori;
- d) adottare lo Statuto e le sue modificazioni;
- e) deliberare l'ammissione di soci fondatori assimilati e di soci sostenitori;
- f) deliberare le quote per l'ammissione dei soci fondatori assimilati e dei sostenitori nonché la misura complessiva minima del contributo annuale;
- g) determinare i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Revisori dei conti.

Articolo 10

Funzionamento

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione obbligatoriamente, in via ordinaria, entro il mese di giugno. Essa può inoltre essere convocata, in via straordinaria, dal Presidente, di propria iniziativa, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso è fissata la seconda convocazione che può essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando intervengano almeno la maggioranza dei membri; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli stessi.

Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e a scrutinio palese; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni di cui all'articolo 9, lett. b), d), e) sono assunte validamente col voto favorevole della maggioranza dei componenti. La presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente della Fondazione: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età fra i presenti.

Il verbale dell'Assemblea è redatto da un segretario designa-

to dal Presidente ed è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

I verbali devono inoltre essere trascritti, in ordine cronologico, in un apposito registro ed inviati in copia agli enti e soggetti aderenti alla Fondazione.

Capo VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 11

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

Di essi tre devono essere nominati su designazione del Comune di Prato, uno su designazione della Regione Toscana, uno su designazione della Provincia di Prato, socio fondatore assimilato.

Il Presidente è eletto tra i membri designati dal socio fondatore Comune di Prato.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Peraltro, ove trovi applicazione l'art. 12 del D.M. 1° luglio 2014, i consiglieri potranno essere riconfermati per non più di una volta.

I membri del Consiglio nominati nel corso del quadriennio in sostituzione dei membri decaduti, deceduti o dimessi, durano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale entrano a far parte.

Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere elevato fino a sette a seguito dell'ingresso di soci eventuali.

Nella composizione del consiglio di amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Si applica la legge 12 luglio 2011 n. 120 e successive disposizioni.

Ove ricorrano le condizioni di legge o regolamentari che rendono obbligatoria la nomina, il Consiglio di Amministrazione potrà essere integrato di un ulteriore membro, rispetto a quelli come sopra nominati, designato dalla Amministrazione dello Stato per il tramite del Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo.

Articolo 12

Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto inviato almeno

cinque giorni prima della data di riunione e porta l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione è inviato, nei termini sopra indicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e sottoscritto per ricevuta ovvero a mezzo posta elettronica a condizione che il consigliere abbia espressamente autorizzato, con dichiarazione resa al Presidente, tale forma di convocazione depositando presso la Fondazione l'indirizzo a cui trasmettere le convocazioni.

In caso di comprovata urgenza, convalidata dal Consiglio, il preavviso può ridursi a ventiquattro ore.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono in forma segreta quando hanno per oggetto provvedimenti che comportano valutazione delle qualità, dei requisiti e dei comportamenti di persone.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale; i verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Il Presidente assicura la conservazione, in ordine cronologico, delle deliberazioni assunte dalla Fondazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono, di norma, presso la sede della Fondazione. Alle sedute partecipano, con facoltà di parola, il Direttore e i Revisori dei conti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

Articolo 13

Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto:

a) approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario successivo; il bilancio preventivo è accompagnato dal programma di lavoro per l'anno cui si riferisce;

b) approva il bilancio consultivo relativo all'esercizio fi-

nanziario dell'anno precedente; il bilancio consultivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno cui si riferisce;

c) approva il programma artistico e finanziario della stagione teatrale;

d) delibera il regolamento interno della Fondazione;

e) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

f) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri soggetti pubblici e privati;

g) provvede per la direzione ai sensi dell'articolo 20;

h) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e, previa determinazione dell'organico ne fissa il trattamento giuridico ed economico;

i) delibera le acquisizioni dei beni patrimoniali e dei mezzi finanziari nonché l'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili appartenenti alla Fondazione stessa.

Articolo 14

Consulenti

Il Consiglio di Amministrazione, per la realizzazione di specifiche iniziative ed attività che costituiscono il fine della Fondazione, potrà avvalersi temporaneamente dell'opera di consulenti, dallo stesso nominati, i quali possono essere invitati a partecipare alle adunanze con funzioni consultive.

Capo VII IL PRESIDENTE - IL VICE PRESIDENTE

Articolo 15

Il Presidente

Il Presidente sovrintende a tutte le iniziative ed attività della Fondazione.

Presiede l'organo collegiale e ne esegue le deliberazioni, rappresenta la Fondazione in giudizio verso terzi e assume, quando l'interesse dell'ente lo rende necessario, i poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, al quale deve sottoporre a ratifica gli atti adottati, per motivi d'urgenza, alla prima adunanza, a pena di decadenza.

Il Presidente è eletto tra i membri designati dal socio fondatore Comune di Prato.

Articolo 16

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente e ha, in tali circostanze, tutti i suoi poteri.

Nei confronti dei terzi l'intervento e la firma del Vice Presidente costituiscono piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente, mediante apposito atto, l'esercizio di particolari funzioni relative a settori di attività dell'Ente, iniziative o manifestazioni dallo stesso promosse.

Articolo 17

Il Segretario

Il Segretario della Fondazione è nominato, ogni quadriennio, dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. La carica di Segretario è retribuita nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Capo VIII IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 18

Composizione

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominato dall'Assemblea. Di essi uno, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo e gli altri due, scelti fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali dei Conti, sono designati rispettivamente uno dal Comune di Prato e uno dalla Regione Toscana.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.

I Revisori dei conti nominati nel corso del quadriennio, in sostituzione di eventuali membri dimissionari, deceduti o decaduti, durano in carica fino all'insediamento del nuovo Collegio.

I Revisori dei conti assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Sono osservate, per quanto applicabili le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 19

Funzioni

I Revisori dei conti compiono la revisione delle scritture contabili e la verifica di cassa almeno quattro volte all'anno e devono far constatare il risultato delle operazioni compiute mediante apposito verbale.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Collegio dei Revisori.

I verbali del Collegio dei Revisori sono firmati da tutti i Sindaci presenti alla riunione.

Assistono, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Accompagnano con una loro relazione gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Segnalano al Consiglio di Amministrazione eventuali irregolarità riscontrate e riferiscono su tutto quanto viene loro richiesto, relativamente all'esercizio delle loro funzioni.

Capo IX IL DIRETTORE

Articolo 20

Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore che avrà

i seguenti compiti:

a) predisporre il programma artistico e organizzativo comprendente le attività di produzione, distribuzione, ricerca e sperimentazione in materia di spettacolo, e quant'altro ritenga necessario per una maggiore diffusione della cultura teatrale;

b) sovrintendere e dirigere l'attività artistica e organizzativa della Fondazione.

Il Direttore viene scelto tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione in base a documentati requisiti di alta qualificazione e di comprovata esperienza nell'ambito delle attività culturali, teatrali e/o dell'organizzazione teatrale.

Il trattamento economico del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere riconfermato, nei limiti delle disposizioni anche regolamentari in materia.

Per l'assolvimento delle sue funzioni il Direttore può delegare compiti organizzativi o artistici. In tal caso il conferimento di eventuali incarichi è però disposto dal Consiglio di Amministrazione.

Ove ricorra la condizione prevista dall'art. 12 del Decreto 27 luglio 2017 del Ministero della Cultura, così come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021, il Direttore del Teatro può effettuare presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri Organismi sovvenzionati ai sensi del citato decreto nel campo del teatro.

Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione.

Capo X

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FONDAZIONE: RISORSE UMANE

Articolo 21

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Tale struttura deve definire le principali funzioni delle unità organizzative e le principali mansioni le responsabili di tali unità.

La Fondazione può assumere, qualora ne ravvisi la necessità, proprio personale secondo le vigenti disposizioni e instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato per provvedere ad esigenze particolari di carattere contingente.

Articolo 22

Stato giuridico e trattamento economico del personale

Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione compresi i dirigenti, ha natura privatistica.

La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendenti è quella che risulta dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di spettacolo.

I requisiti e le modalità di assunzione del personale, le incompatibilità e quant'altro riguardante il personale, sono determinati con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Capo XI NORME COMUNI A TUTTI GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 23

Indennità di carica, di presenza e rimborsi spese

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Revisori dei conti spetta il rimborso di ogni spesa sostenuta e documentata per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Revisori è attribuito un compenso nella misura determinata dall'Assemblea e comunque nei limiti delle disposizioni anche regolamentari vigenti in materia.

Capo XII ESERCIZIO FINANZIARIO - CONTI - SERVIZI DI CASSA

Articolo 24

Esercizio finanziario - Conti

L'esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all'anno solare.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro un mese dall'inizio dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro tre mesi dalla fine dell'esercizio.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato in pareggio.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere rimessi ai soci fondatori e agli altri soggetti pubblici e privati aderenti alla Fondazione e al Dipartimento del Turismo e dello Spettacolo entro 60 giorni accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

E' comunque obbligatorio il pareggio del bilancio nell'arco del biennio.

L'Amministrazione della Fondazione viene tenuta secondo le norme generali previste dalle vigenti disposizioni di legge, per quanto applicabili, perseguendo le finalità della massima semplificazione e trasparenza e applicando il controllo di gestione sulle attività e iniziative realizzate dalla Fondazione.

Capo XIII ESTINZIONE - DESTINAZIONE DEI BENI

Articolo 25

Estinzione della Fondazione

La Fondazione, costituita senza limiti di durata, potrà estinguersi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Articolo 26

Destinazione dei beni

Nel caso di estinzione della Fondazione il patrimonio della

stessa sarà attribuito interamente al Comune di Prato che ha concorso in maniera determinante a costituirlo.

Il fondo di dotazione sarà invece attribuito ai soci in proporzione al concorso di ciascun ente alla sua iniziale costituzione.

Capo XIV NORME TRANSITORIE

Articolo 27

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea deliberando sull'ammissione di altri soci, delibera altresì sulle procedure e le modalità per la nomina del Consiglio di Amministrazione ad essi eventualmente spettanti, nonché le conseguenti modifiche al presente Statuto, comunque nel rispetto delle disposizioni anche regolamentari in materia.

Capo XV NORMA DI RIFERIMENTO

Articolo 28

Norma di riferimento

Per tutto ciò che non è regolamentato dal presente Statuto o dall'atto costitutivo si fa riferimento ai principi generali e alle norme di legge applicabili in materia.

F.TO: GABRIELE ZAMPINI - ANTONIO MARRESE NOTAIO (vi è il sigillo).

